



Il Regolamento EU sul controllo degli investimenti esteri diretti (FDI)

Situazione attuale e prospettive di revisione


17 gennaio 2024

Matilde Cenacchi
Commissione Europea, DG TRADE

Contenuto

1. Il percorso intrapreso finora – 3 anni di applicazione del Regolamento UE
2. Carenze del quadro attuale
3. Prossimi passi – Il punto di vista delle parti interessate & Corte dei Conti Europea

1. Il percorso intrapreso finora



14 Stati membri dotati di un meccanismo di controllo FDI




23 Stati membri dotati di un meccanismo di controllo FDI

1. Il quadro attuale (I)

- La cooperazione funziona bene, non ritarda le decisioni nazionali sulle operazioni
- Non modifica l'apertura dell'UE rispetto agli FDI:
 - Pareri della Commissione solo in <3% dei casi esaminati
 - Blocco da parte degli Stati membri solo nell'1% dei casi notificati
- Volto a colmare le lacune: aggiunta della dimensione UE e transfrontaliera
- Elevato livello di riservatezza garantito

1. Il quadro attuale (II)



- Slancio politico per l'adozione di meccanismi di controllo FDI:

- Gli Stati membri sono autorizzati e fortemente incoraggiati (*nessun obbligo giuridico*) ad istituire o mantenere un meccanismo di controllo.

→ Ad oggi, 23 Stati membri dispongono di un meccanismo di controllo

- Gli Stati membri valutano il Regolamento in maniera positiva

2. Carenze del quadro attuale (I)

- Proprie del Regolamento:
 - Nessun obbligo di istituire un meccanismo di controllo FDI a livello nazionale;
 - Eterogeneità delle procedure e delle tempistiche a livello nazionale;
 - Eterogeneità delle tecnologie, dei fattori produttivi, delle infrastrutture soggette a controllo a livello nazionale;
 - Mancanza di responsabilità dello Stato membro che decide in merito a un'operazione nei confronti della Commissione e degli altri Stati membri;
 - Operazioni svolte da investitori esteri tramite società sussidiarie stabilite in UE non rientrano nel Regolamento.

2. Carenze del quadro attuale (II)

- Applicazione:
 - In alcuni meccanismi di controllo nazionali, **mancanza di basi giuridiche per intervenire** nei provvedimenti nazionali sulle **preoccupazioni concrete riguardanti sicurezza e ordine pubblico di altri Stati membri**.
 - **Mancanza di mezzi sufficienti volti ad individuare transazioni FDI che non sono sottoposte a controllo a livello nazionale** (per motivi quali: assenza di un meccanismo di controllo, ambito di applicazione del meccanismo limitato, operazioni non notificate, ecc...)

3. Prossimi passi: commenti ricevuti dalle parti interessate

- L'obiettivo di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico dai rischi posti da certi FDI è ancora pertinente.
- Il Regolamento ha aumentato l'effettiva protezione della sicurezza e dell'ordine pubblico al di là di quanto sarebbe stato possibile dagli Stati membri individualmente.
- Sostegno per:
 - Estendere il controllo alle operazioni intra-UE con partecipazione straniera
 - Fissare un insieme minimo di settori che ciascun Stato membro è tenuto a controllare
- L' onere amministrativo verso le amministrazioni nazionali e le parti interessate imposto dal meccanismo di cooperazione è ragionevole; tuttavia, le diverse tempistiche nazionali sono motivo di preoccupazione per molti.
- Richiesta una maggiore trasparenza al pubblico nelle relazioni annuali (Stati membri + COM)

3. Prossimi passi: relazione della Corte dei Conti Europea

- Relazione pubblicata il 6 dicembre 2023
- Riconosce i risultati ottenuti dal Regolamento attuale
- Indica le carenze del Regolamento:
 - Contenuto
 - Implementazione
- La Commissione sta già adottando alcune delle raccomandazioni della Corte dei conti europea:
 - À droit constant
 - Ulteriori questioni verranno affrontate tramite la **revisione**

Thank you

The content of this presentation does not reflect the official opinion of the European Commission. Responsibility for the information and views expressed in, and during, this presentation lies entirely with the author.